

COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 17.12.2019

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2020

Indice

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale

Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia municipale

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

Art. 6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

Art. 7 - Attività agricole ed esercizio venatorio

Art. 8 - Allevamento di selvaggina

Art. 9 - Pascolo degli animali

Art. 10 - Pascolo in ore notturne

Art. 11 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

Art. 12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

Art. 13 - Accensione di fuochi nei fondi

Art. 14 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

Art. 15 - Cani a guardia di proprietà rurali

Art. 16 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art. 17 - Trasporto di animali

Art. 18 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 19 - Smaltimento di animali morti

Capo III – Ambiti rurali edificati

Art. 20 - Case rurali

Art. 21 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

Art. 22 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

Art. 23 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali *Art. 24 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari*

Art. 25 - Nuovi recinti per gli animali

Art. 26 - Depositi di foraggi ed insilati

Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 27 - Distanze per fossi, canali, alberi, arbusti e siepi

Art. 28 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi.

Art. 29 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

Art. 30 - Gestione di fossi e canali privati

Art. 31 - Irrigazione

Art. 32 – Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

Art. 33 – Deflusso delle acque

Art. 34 – Scarico nei fossi

Art. 35 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

Art. 36 - Siepi ed alberi prospicienti le strade

Art. 37 - Strade private, vicinali e interpoderali

Capo V – Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 38 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

Art. 39 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

Art. 40 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

Art. 41 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati

Art. 42 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

Art. 43 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

Art. 44 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

Art. 45 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 46 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

Art. 47 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 48 - Distribuzione di esche avvelenate

Art. 49 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

Art. 50 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 51 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Capo VI - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile

Art. 52 - Definizione di liquami zootecnici

Art. 53 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

Art. 54 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

Art. 55 - Definizione di effluenti di allevamento palabili

Art. 56 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

Art. 57 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 58 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

Capo VII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 59 - Vendita diretta di prodotti agricoli

Art. 60 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

Art. 61 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo VIII – Tutela dell'attività apistica

Art. 62 – Collocazione degli apiari

Art. 63 – Malattie delle api

Capo IX – Disciplina della raccolta dei molluschi del genere Helix.

Art. 64 - Disciplina della raccolta dei molluschi del genere Helix.

Capo X – Sanzioni

Art. 65 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 66 - Contestazione e notificazione

Art. 67 - Pagamento in misura ridotta

Art. 68 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Art. 69 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Art. 70 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

Art. 71 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo XI – Entrata in vigore del regolamento

Art. 72 - Entrata in vigore

Allegato 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze

Allegato 2 - Scala Beaufort

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, di seguito denominato C.C., e dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Piemonte, nonché delle disposizioni del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del Servizio di polizia rurale

Il Servizio di polizia rurale è svolto dal personale del Comando Polizia Municipale che nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 del presente regolamento è coadiuvata dagli Uffici Competenti.

Art. 4

Ordinanze in materia di polizia rurale

- 1 – Il Sindaco o l'organo competente, hanno la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, nei limiti e competenze previste dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
- 2 – Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso nelle forme previste dalla Legge.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti (urbani, di plastica, ingombranti, carcasse d'auto, ecc...) ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie, di igiene pubblica o decoro.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, il Sindaco intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti. Decorso il termine fissato dall'ordinanza per l'adempimento si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati al recupero delle somme anticipate nonché alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
3. Sono ammessi i cumuli temporanei di materiale litoide derivante dalla lavorazione dei fondi.

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dai Regolamenti locali e col limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile e 637 del Codice Penale, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica, ben visibile da ogni accesso, dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 7

Attività agricole ed esercizio venatorio

1. L'utilizzazione dei terreni agricoli ai fini venatori è soggetta alla normativa statale e regionale vigente in materia, in particolare alle disposizioni della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70 recanti "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Art. 8

Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 9

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 10

Pascolo in ore notturne

Gestione del Pascolo

1. Il pascolo è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l’attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
2. Il pascolo non deve essere praticato con campanacci a distanza inferiore di 50m dalle case in zone rurali. In prossimità di abitazioni situate in nuclei abitati non può essere esercitato il pascolo con campane.

Art. 11

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l’occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

Art. 12

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come “strade locali”; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale, salvo eventuali deroghe valutate di volta in volta.
2. Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le “strade locali”, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 13

Accensione di fuochi

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 del presente Regolamento, è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.
3. È esclusa dal divieto del presente articolo l’accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all’addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.
4. Non è consentito l’abbruciamento di materiale vegetale nel centro abitato.

Art. 14

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L’abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo, solo se adeguatamente essiccato, è ammesso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose e deve avvenire, salvo quanto previsto al comma 2, mediante accumulo del materiale stesso; il cumulo deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche,

dalle ferrovie, dai luoghi pubblici, dalle abitazioni e dai terreni boscati o cespugliati. Tale limite, nelle zone montane del territorio comunale, viene limitato a 10 metri.

2. Nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

4. Per l'accensione di fuochi in terreni boscati e cespugliati, sono da osservarsi le disposizioni recate dalla Legge Regionale 19 novembre 2013, n. 21 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e dalla D.D. n. 2331 del 28 settembre 2015 L.R. 21/2013 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Disposizioni operative per l'attuazione dell'art. 11, comma 3, lett.b).

5. Per l'accensione di fuochi fuori dal bosco, sono da osservarsi le disposizioni recate dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Art.15

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I proprietari dei cani a guardia delle proprietà rurali, devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

2. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

3. I cani devono essere in regola con le norme in materia di anagrafe canina di cui alla L.R. 18/2004 e s.m.i.

Art.16

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli, previa comunicazione al Comando Polizia Locale, fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 17

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto, D.P.R. n.320/1954 – Regolamento di polizia veterinaria, reg. CE n.1/2005 recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno dell'UE, Dlgs n151/2007 recante disposizioni applicative del regolamento CE.

2. Tutti i veicoli devono essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art.18

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di seguito denominata A.S.L., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti nonché gli animali ammalati da quelli sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.L.

Art. 19

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III

Ambiti rurali edificati

Art. 20

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata alla residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme di settore e del vigente strumento urbanistico generale.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 21

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente in materia.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 22

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 23

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita, trasformazione, manipolazione, condizionamento e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

7. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 24

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione; b) evitare il ristagno delle deiezioni;

c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;

d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;

e) garantire protezione e benessere agli animali.

f) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina e deve rispettare i criteri indicati all'art. 1 del Regolamento regionale in materia di tutela e controllo degli animali da affezione, promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993 e s.m.i.

Art. 25

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, all'interno del perimetro del centro abitato, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nella realizzazione dei recinti dovranno essere rigorosamente osservate, per quanto applicabili, le disposizioni del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Art. 26

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, devono distare almeno 10 metri dalle abitazioni di terzi.

2. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze nonché in fabbricati di terzi in assenza di specifica autorizzazione del proprietario.

3. I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Capo IV

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 27

Distanze per fossi, canali, alberi, arbusti, siepi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata, deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale, salvo diverso accordo tra le parti; tale distanza va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali si applicano le distanze prescritte dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione; nei casi in cui tali disposizioni legislative non dispongano in merito, si applica la distanza di cui al comma 1 del presente articolo, che deve essere misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del vigente Codice della Strada.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
4. Per il piantamento di alberi di alto fusto, di cui all'art. 892/1 del Codice Civile (a titolo esemplificativo e non esaustivo noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili, nonché ciliegi selvatici), in terreni coltivati o classificati come tali (Legge n. 440 del 04/08/1978 e Legge Regionale n. 61 del 17/10/1979) le distanze sono individuate, in tutto il territorio comunale, nel seguente modo:
 - a) m 10 (dieci) dal confine di proprietà di fondi privati (nel caso in cui tra i due confini esistano strade pubbliche o di uso pubblico o canali demaniali o consortili la distanza predetta si intende comprensiva della proprietà stradale o dei canali).
 - b) m 3 (tre) da canali demaniali o consortili;
 - c) m 15 (quindici) da fabbricati pubblici o privati.
5. Per il piantamento di alberi di non alto fusto individuati ai sensi dell'art. 892/2 del C.C. in terreni coltivati o classificati come tali (Legge n. 440 del 04/08/1978 e Legge Regionale n. 61 del 17/10/1979) le distanze sono individuate nel modo seguente in tutto il territorio comunale:
 - m 3 (tre) dal confine di fondi privati, da fabbricati pubblici o privati, da canali demaniali o consortili.
6. Per il piantamento di siepi ed arbusti, di altezza non superiore a m 2 (due), di viti a filare, di peschi e di alberi da frutto, compresi i castagni nani var. Tanzawa, la cui altezza massima (=altezza comprensiva di fusto e chioma) non superi i m 2,50 (duevirgolacinquanta), in terreni coltivati o classificati come tali, le distanze sono individuate nel modo seguente:
 - m 2,50 (duevirgolacinquanta) dal confine di proprietà private o di fondi privati, da canali demaniali e consortili, da fabbricati pubblici e privati;
7. Per il piantamento di castagni varietà Bouche De Betizac, le distanze sono individuate nel modo seguente:
 - m 6 (sei) dal confine di fondi privati, da fabbricati pubblici o privati, da canali demaniali o consortili.
8. Le distanze dai confini stradali da osservarsi per l'impianto di alberi di alto fusto, di non alto fusto, di siepi, di arbusti e in generale di specie vegetali legnose, arbustive o erbacee sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 16, 17, 18) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (artt. 26 e seguenti); allorché tali disposizioni legislative non dispongano diversamente, sono in ogni caso da osservarsi le distanze minime stabilite dal presente regolamento.
9. Sono fatti salvi gli accordi tra proprietari di fondi confinanti che prevedono distanze diverse da quelle sopraindicate purché le medesime non interessino una proprietà pubblica.
10. Le disposizioni di cui sopra, fatta eccezione per quanto indicato nell'art. 27 comma 4 lettera b, non hanno efficacia retroattiva, per cui i piantamenti già realizzati non ricadono sotto le disposizioni di cui sopra e tali alberi dovranno essere abbattuti quando saranno giunti a

maturazione, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Corpo Forestale dello Stato, fatta salva l'accertata pericolosità degli stessi per la sicurezza delle persone e delle cose.

11. Le siepi, gli arbusti e gli alberi in genere esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, lungo le strade o gli spazi pubblici o in prossimità di essi potranno essere fatti estirpare o abbattere, a giudizio del Comune qualora sussistano motivazioni di pericolo per la viabilità o per l'incolumità pubblica, mediante adozione di un'ordinanza ai sensi del precedente art.4.

12. Le piantine di vivai poste a distanza minima dal confine di ml. 1,50 (unovirgolacinquanta) dovranno essere rimosse entro tre anni dalla data della loro messa a dimora.

13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 9 si applicano altresì alle specie vegetali che crescono spontaneamente nei terreni di proprietà privata.

14. Per tutto quanto non contemplato in materia di distanze nel presente regolamento, si fa espresso riferimento a quanto disposto al riguardo dal Codice Civile.

Art. 28

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

3. E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, il Comune erogherà la sanzione a termine di regolamento e adotterà i provvedimenti di legge.

4. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

6. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

7. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

8. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 29

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.
4. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

Art. 30

Gestione di fossi e canali privati

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari e, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa,
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

Art. 31

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 32

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C. e dalle vigenti norme in materia edilizia, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune.
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;

Art. 33

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

4. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

5. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

6. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

7. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

8. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

9. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 34

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. N. 152/2006), è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

2. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;

e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;

f) a pulire gli imbocchi intubati.

3. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

4. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Art. 35

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione attinenti alle attività agro-silvo-pastorali.

2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agrosilvo- pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli

3. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

4. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.

5. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m1.

6. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 36

Strade pubbliche, siepi e alberi prospicienti le strade

1. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile).

3. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

4. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

5. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 37

Strade private, vicinali e interpoderali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, vicinali, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza, aprendo, se necessario, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta spurgati con regolarità.

2. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

3. È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti di tali strade di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

4. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

9. In caso di inadempienza dei commi del presente art. da 1 a 5, qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti

Capo V

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 38

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Settore Fitosanitario Regionale, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art. 39

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal Settore Fitosanitario Regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente, oppure bruciato sul posto.

Art. 40

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1. È fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come "brezza" della scala Beaufort (Allegato 2).

Art. 41

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati

Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 8 del C.d.S., non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dal Settore Fitosanitario Regionale, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

Art. 42

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella 1 dell'allegato 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50% .
3. Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

Art. 43

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 48 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Art. 44

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Art. 45

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi, ed è tenuto al rimborso di eventuali danni.

Art. 46

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua

potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

6. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

7. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 47

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora non sia possibile l'immediato conferimento i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 48

Distribuzione di esche avvelenate

Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art. 49

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dal Settore Fitosanitario Regionale.

Art. 50

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 51

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

3. La conservazione e lo stoccaggio dei prodotti di cui al presente articolo devono essere effettuati nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di preparati pericolosi.

Capo VI

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 52

Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
- b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
- c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
- d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 53

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare il D. Lgs. N. 152/2006, la L.R. 29 dicembre 2000, n. 61, il D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione".

2. L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Art. 54

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale

ed agronomico, per l'applicazione e comunque in ossequio alle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

Art. 55

Definizione di effluenti di allevamento palabili

Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 56

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi e comunque nel rispetto delle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

2. La realizzazione delle concimaie dovrà avere luogo nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà, dalle strade e dai fabbricati individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

Art. 57

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti; detti veicoli dovranno rispondere alle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Art. 58

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

Fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal precedente art. 51, lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

Capo VII

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 59

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D. Lgs. n. 226 e D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, successive modifiche ed integrazioni nonché circolari applicative), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante e non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata alla normativa vigente in materia (D. Lgs. 18/5/2001 n. 228 ed s.m.i.).

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche; la vendita su aree pubbliche non in forma itinerante (posto fisso) può essere svolta esclusivamente nell'ambito delle aree all'uopo riservate all'interno delle aree mercatali ed è subordinata all'ottenimento di in posteggio in concessione, in base alle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 60

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 61

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
3. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli trasformati sono soggetti alla normativa sanitaria vigente in materia.

Capo VIII

Tutela dell'attività apistica

Art. 62

Collocazione degli apiari

1. Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali; deve inoltre essere rispettata la normativa vigente in materia per le distanze minime dalle strade pubbliche e private (incluse le strade interpoderali), dalle abitazioni nonché da fabbricati pubblici e privati e dai confini di proprietà. Nel corso delle operazioni apistiche che possano causare la fuoriuscita di numerosi insetti dagli apiari, con relativo pericolo l'incolumità delle persone, i proprietari delle arnie (o loro aventi causa) dovranno apporre cartelli di avviso, ben visibili e ad adeguata distanza dagli alveari, che indichino il potenziale pericolo di puntura d'ape.
2. L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione ad occupare il suolo pubblico; tale autorizzazione è subordinata al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dovrà riportare le modalità di esercizio nonché la durata dell'occupazione temporanea.
3. Sono esonerati dal pagamento del canone gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

Art. 63

Malattie delle api

1. Il proprietario di alveari di qualsiasi tipo, non appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Gli attrezzi dell'alveare infetto devono essere sottoposti ad accurata disinfezione.
3. È proibito lasciare a portata delle api o dei favi i materiali infetti.

Capo IX

Disciplina della raccolta dei molluschi del genere *Helix*.

Art. 64

*Disciplina della raccolta dei molluschi del genere *Helix**

Il Comune, in attuazione dell'art. 28 della L.R. 2 novembre 1982 n. 32 e nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 78 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, disciplina, con il presente Regolamento di polizia rurale, la raccolta dei molluschi del genere *Helix* (lumaca con chiocciola):

- a) La cattura di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* è vietata dal 1° novembre al 31 agosto.
- b) Nel restante periodo dell'anno, la cattura è consentita per quantitativi non superiori ai 24 capi giornalieri, per ciascuna specie e per persona.
- c) La raccolta di lumache per quantitativi superiori a quelli stabiliti dalla precedente lett. b), per allevamento, è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte del Sindaco, che decide sui quantitativi da catturare in relazione al numero dei richiedenti ed alla consistenza di tale specie nel territorio comunale.
La concessione, rilasciata a titolo gratuito, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Di essa deve sempre essere munito che effettui la raccolta, il quale deve esibirla agli agenti preposti alla sorveglianza.
La concessione potrà essere sospesa o modificata nel caso che si verifichi rarefazione di chiocciole nel territorio comunale.
- d) Chiunque intenda catturare lumache per quantitativi superiori a quanto disposto dalla precedente lett. b), deve presentare domanda al sindaco, specificando i motivi di lavoro stagionale che stanno alla base della richiesta.
- e) La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

- f) E' in ogni caso vietata la raccolta di lumache il cui diametro conchigliare sia inferiore a 3 cm, determinabile con apposito anello.
- g) I contenitori adibiti alla raccolta debbono essere rigidi ed aerati; è escluso nel modo più assoluto l'uso di sacchetti di nylon.
- h) Gli allevamenti di lumache sono soggetti ad autorizzazione del sindaco. Pertanto, tutti coloro che già curano allevamenti elicici od intendono iniziare l'attività di allevatori, devono presentare apposita dichiarazione al sindaco specificando l'attività svolta o che si intende svolgere.
- i) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di esercitare il controllo sanitario e tecnico degli allevamenti, vietandone l'esercizio qualora gli impianti non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.
- l) La commercializzazione dei prodotti di allevamento è subordinata alla certificazione della varietà, dell'origine e della destinazione della merce da parte dei legittimi proprietari.
- m) Per ogni inadempienza verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Capo X Sanzioni

Art. 65

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982, n.571.

Art. 66

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 67

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 100,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art.68

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile dell'Ufficio Agricoltura con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile dell'Ufficio Agricoltura scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Agricoltura, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, all'Autorità Giudiziaria competente. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i..

Art. 69

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristino dello stato dei luoghi;
- c) rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 70

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 67 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 67 del regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 71

Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'articolo 63 del presente Regolamento.

Capo XI

Entrata in vigore del regolamento

Art. 72

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2. Il regolamento di polizia rurale, approvato con deliberazione del C. C. n. 12 del 22 maggio 1960 e successive modificazioni e/o integrazioni, è abrogato; ogni altra disposizione regolamentare del Comune che sia in contrasto od incompatibile con le presenti norme è abrogata.

Allegato 1 (Art. 40 e Art. 41 comma 2)**Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti . Distanze.**

Colture ed attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
1. Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
Impianti d'alto fusto, vivai		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
1. Barra meccanica classica	2	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	1	
3. Barra con manica d'aria	1	
Altre colture		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	

Legenda

- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

Allegato 2 (Art. 38)**Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad un'altezza di 10 m su terreno piatto)**

SCALA BEAUFORT DEL VENTO					
Grado	Tipo di vento	Nodi	km/h	m/s	Effetti
0	Calma	<1	<1	0-0.2	<i>Il fumo si alza verticalmente</i>
1	<i>Bava di vento</i>	1-3	1-5	0.3-1.5	<i>Il vento devia il fumo</i>
2	<i>Brezza leggera</i>	4-6	6-11	1.6-3.3	<i>Si avverte sul viso</i>
3	<i>Brezza tesa</i>	7-10	12-19	3.4-5.4	<i>Agita le foglie</i>
4	<i>Moderato</i>	11-16	20-28	5.5-7.9	<i>Solleva polvere e carte</i>
5	<i>Teso</i>	17-21	29-38	8-10.7	<i>Agita i rami</i>
6	<i>Fresco</i>	22-27	39-49	10.8-13.8	<i>Agita grossi rami</i>
7	<i>Forte</i>	28-33	50-61	13.9-17.1	<i>Agita grossi alberi</i>
8	<i>Burrasca</i>	34-40	62-74	17.2-20.7	<i>Rami spezzati, impossibile camminare contro vento</i>
9	<i>Burrasca forte</i>	41-47	75-88	20.8-24.4	<i>Asporta camini e tegole</i>
10	<i>Tempesta</i>	48-55	89-102	24.5-28.4	<i>Sradica gli alberi</i>
11	<i>Fortunale</i>	56-63	103-117	28.5-32.6	<i>Gravi devastazioni</i>
12	<i>Uragano</i>	64 e oltre	118 e oltre	32.7 e oltre	<i>Gravissime catastrofi</i>

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn = 1.852 km/h

1 kn (UK) = 1.85318 km/h

1 m/s = 0.508 (100 feet min.)

100 feet min. = 1.9685 m/s